



REGIONE VENETO

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“OPERATIVA DI COMUNITA’” CONCERNENTE PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI
AFFERENTI AI COMUNI DEL DISTRETTO DI PIEVE DI SOLIGO DELL’AZIENDA
ULSS2 MARCA TREVIGIANA, PER IL PERIODO DI 36 MESI.**

BOZZA DI CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)	3
ART. 2 - OGGETTO, DESTINATARI, OBIETTIVI DELL'APPALTO	3
Art. 3- AREE D'INTERVENTO E AZIONI PROGETTUALI	4
ART. 4 - PERIODO CONTRATTUALE MODIFICHE ED OPZIONI	5
ART. 5 - PERIODO DI PROVA	6
ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	8
ART. 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE IMPIEGATO	9
ART. 9 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO	11
ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	11
ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	12
ART. 12 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI	12
ART. 13 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	13
ART. 14 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITA'	15
ART. 15 - PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO	16
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA	18
ART. 17 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA	19
ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	20
ART. 19 - CORRISPETTIVI	21
ART. 20 - REVISIONE PREZZI	22
ART. 21 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO	23
ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	23
ART.23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	24
ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	25
ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
ART. 26 - RECESSO	27
ART. 27 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	28
ART. 28 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	28
ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO	29
ART. 30 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA	29
ART. 31 - VARIAZIONI SOGGETTIVE	30
ART. 32 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI	30
ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI	30

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (RIFERIMENTI NORMATIVI)

L'attività contrattuale dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana è retta dal Codice Civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla Lex Specialis di gara.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto descrive e disciplina le modalità di esecuzione del servizio.

L'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana si riserva di gestire l'attività contrattuale in tutte le sue parti fino a quando non si costituirà l'ambito territoriale VEN_07 che subentrerà a questa azienda Ulss in ogni aspetto, giuridico e non, al rapporto contrattuale con l'aggiudicataria, conseguente al presente appalto.

ART. 2 - OGGETTO, DESTINATARI, OBIETTIVI DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio "Operativa di Comunità", concernente progetti socio-educativi afferenti ai Comuni del Distretto di Pieve di Soligo dell'Azienda ULSS2 Marca Trevigiana, per il periodo di 36 mesi.

Il servizio Operativa di Comunità nasce nel 2003 sulla scorta delle esperienze pluriennali nel territorio del Distretto di Pieve di Soligo della ex Azienda ULSS 7, ora Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, relative alle politiche giovanili comunali e agli interventi sperimentati con la L.285/97, in merito alla promozione dei diritti ed opportunità a favore dei minori in situazioni di fragilità.

Le pluriennali esperienze nell'ambito delle politiche giovanili, che hanno portato allo sviluppo ed al consolidamento di forme di progettazione integrata nei 28 Comuni del territorio del Distretto Pieve di Soligo, e l'emergere di nuove aree di bisogno, impongono di aggiungere, prendere in considerazione ed individuare nuovi obiettivi ed attività.

I destinatari finali sono minori e giovani, famiglie, agenzie a responsabilità educativa, scuole, associazioni, parrocchie, volontariato e servizi pubblici, nell'ottica del lavoro di rete e progettazione partecipata.

Per questi destinatari, il servizio Operativa di Comunità garantisce una programmazione di specifici interventi educativi territoriali (di cui all'art.3 "Aree di intervento" del presente documento) in correlazione ad azioni di promozione e prevenzione.

Il servizio Operativa di Comunità attuerà tali interventi in ogni Comune, attraverso i propri operatori presenti sul territorio ed in stretta relazione con tutti i soggetti attuatori di progetti di promozione e prevenzione presenti nel territorio, in una logica di complementarietà ed integrazione.

Potranno essere programmate anche altre attività specifiche relative ad un territorio comunale e/o attività di area e/o intercomunali, previo accordo con i referenti dei Comuni (amministratori e tecnici) e con i referenti dei Servizi Socio Sanitari interessati dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana del Distretto di Pieve di Soligo.

Obiettivi del servizio Operativa di Comunità sono:

- il mantenimento ed il potenziamento del lavoro di rete tra soggetti pubblici, del privato sociale e del Terzo Settore a responsabilità educativa, valorizzando e riconoscendo le risorse del territorio;
- il sostegno e lo sviluppo delle competenze delle agenzie educative del territorio;
- favorire una progettazione integrata tra scuola e territorio, capace di rispondere alla complessità dei bisogni emergenti;
- la promozione di opportunità per i giovani di partecipare alla vita della comunità;
- lo sviluppo di opportunità socio-aggregative ed educative per preadolescenti ed adolescenti nel tempo libero;
- lo sviluppo dei progetti di sostegno ai minori in situazione di disagio e alle loro famiglie in sinergia con i servizi sociali e socio-sanitari;

- il mantenimento e lo sviluppo delle reti sociali di solidarietà, promuovendo una cultura della vicinanza e reciprocità capace di sostenere situazioni di fragilità e di povertà educativa.

Il servizio verrà svolto per un numero presunto di 9700 ore annue, comprensive sia dell'attività sul territorio che del coordinamento, nei 28 Comuni del Distretto di Pieve di Soligo.

Il monte ore verrà equamente distribuito sulla base del numero di abitanti di ciascun Comune.

I singoli Comuni potranno, a loro discrezione, valutare la possibilità di concordare l'attivazione di progettualità comuni, definendo congiuntamente le modalità di condivisione, totale o parziale, del monte ore di ciascuno.

Art. 3- AREE D'INTERVENTO E AZIONI PROGETTUALI

Le aree di intervento che devono essere oggetto di progettazione riguardano:

- l'area della promozione della salute, della protezione e della tutela dei minori in situazione di disagio e di rischio e l'intercettazione precoce del disagio evolutivo;
- il sostegno alle famiglie in situazione di fragilità socio-educativa;
- la promozione delle risorse inclusive e delle agenzie educative presenti nel territorio;
- lo sviluppo di reti sociali di solidarietà.

Alle aree di intervento sopra riportate corrispondono una o più delle seguenti azioni progettuali, previa definizione puntuale e dettagliata delle stesse in accordo con i comuni interessati (modalità di realizzazione, contenuti specifici, durata ecc.).

1. LABORATORI NELLE SCUOLE

Laboratori ed attività di tipo socio-educativo nelle scuole, integrati con gli interventi attuati dai Servizi Socio Sanitari e Sociali dei Comuni; ad esempio, realizzazione di iniziative di educazione civica, educazione alla legalità, educazione all'affettività, prevenzione delle dipendenze (sostanze, social media, gioco ecc...).

2. ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE

- Laboratori extrascolastici ed attività di tipo socio-educativo e creativo-artistico-espressivo, di sviluppo delle autonomie e delle competenze trasversali (life skills), di sviluppo delle consapevolezze e competenze nell'utilizzo e gestione delle nuove tecnologie.
- Sostegno alle opportunità aggregative: attivazione di iniziative quali Centri estivi/Grest, Centri aggregativi/Centri Giovani, operativa ludico-educativa, iniziative sportive, culturali, musicali, teatrali ecc.

3. SUPPORTO ALLE FIGURE EDUCATIVE

- Attività di formazione rivolta a gruppi di famiglie nell'ambito di progettualità specifiche, in base a bisogni emergenti.
- Attività di sostegno alla genitorialità con interventi educativi mirati rivolti al singolo o al gruppo.
- Realizzazione di specifici percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze educative dei soggetti che entrano in relazione con i giovani (allenatori sportivi, animatori di gruppi, genitori ecc.).

4. ATTIVITA' DI GRUPPO/ LABORATORI TERRITORIALI DEDICATI AI MINORI

Laboratori ed attività di tipo socio-educativo sul territorio, integrati con gli interventi attuati dai Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e Sociali dei Comuni, favorendo lo sviluppo delle risorse e delle competenze attraverso processi di inclusione, socializzazione e di empowerment.

5. ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLA RETE TERRITORIALE

Costituzione, gestione e coordinamento di tavoli di confronto, con funzione anche di osservatorio, che coinvolgano gli attori presenti e attivi nel territorio (es. Comuni, Azienda ULSS, Istituzioni scolastiche, Terzo Settore, Associazioni di volontariato, Associazioni sportive, ecc.) negli ambiti di progettazione e intervento di cui al presente articolo, con l'obiettivo di favorire il confronto sui bisogni e sulle problematiche emergenti nella fascia di età 0-18, nonché sull'attivazione di possibili iniziative di prevenzione nel territorio.

ART. 4 - PERIODO CONTRATTUALE MODIFICHE ED OPZIONI

Il servizio avrà una durata complessiva di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di effettivo inizio dello stesso, se anteriore.

Il servizio deve essere attivato entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

In caso di anticipata esecuzione in via d'urgenza, il servizio dovrà essere attivato entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale di anticipata esecuzione oppure entro la data espressamente indicata nel verbale stesso.

L'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad un massimo di 24 mesi, ai sensi della normativa vigente.

La Stazione Appaltante si riserva altresì di prorogare il contratto per una durata massima di 12 mesi dalla data di scadenza del contratto. Qualora la Stazione Appaltante eserciti tale opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120 - comma 10 - del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto od alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 9, del Codice.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei casi previsti all'articolo 120, comma 1, lettera d), punto 2) del Codice.

L'Appaltatore, in ogni caso, alla scadenza del contratto, dovrà garantire la continuità del servizio ed il passaggio di consegne all'Appaltatore subentrante fino alla completa presa in carico del servizio da parte di quest'ultimo.

Modifiche ai sensi dell'art. 120, comma 8, del Codice

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 del Codice, come previsto all'articolo 120, comma 8, del Codice stesso, e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Si veda anche il successivo paragrafo "Altre modifiche - Rinegoziazione".

Altre modifiche - Rinegoziazione

Qualora in corso di esecuzione contrattuale sopravvenissero circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica ed al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione, secondo buona fede, delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

Modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 120 commi 5 e 7 del Codice

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana può apportare al contratto le modifiche di cui all'art. 120, comma 5 del Codice nei termini previsti dal comma 7 del citato articolo del Codice.

Accantonamento per somme a disposizione della Stazione Appaltante, ai sensi dell'Allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

È previsto l'accantonamento, nel quadro economico dell'appalto, di somme a disposizione della Stazione Appaltante per:

- imprevisi (secondo quanto precisato all'Allegato I.7 al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.);
- accantonamenti in relazione alle modifiche per eventuali revisioni prezzi di cui all'articolo 60 del Codice;
- modifiche contrattuali non preventivamente determinabili, quantificate entro il 5% dell'importo dell'appalto a base di gara.

DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Responsabile Unico di Progetto ed approvata dalla Stazione Appaltante. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Responsabile Unico di Progetto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in ripristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, si riserva di introdurre nuove modalità di esecuzione del servizio, coerentemente ad esigenze nel frattempo sorte, previa definizione con l'Aggiudicataria degli aspetti gestionali ed economici.

ART. 5 - PERIODO DI PROVA

Per i primi 3 (tre) mesi dalla data di effettivo inizio del servizio, l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana una valutazione ampia e complessiva del rapporto contrattuale.

Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione delle prestazioni abbia sortito un esito negativo, valutato secondo quanto previsto dal presente documento, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, senza che l'Appaltatore nulla possa o abbia a pretendere.

In caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

Per l'individuazione del nuovo contraente, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana potrà anche interpellare progressivamente gli Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. In tal caso, come previsto dall'art. 124, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'affidamento avverrà alle condizioni già proposte dall'Operatore Economico interpellato.

Qualora l'Appaltatore non superi il periodo di prova, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana procederà ad incamerare la cauzione definitiva ed all'eventuale richiesta di risarcimento di tutti i danni patiti.

La comunicazione di eventuale mancato superamento del periodo di prova all'Appaltatore verrà data con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari rispetto alla scadenza dei primi 3 (tre) mesi.

Decorsi positivamente i primi tre mesi, il periodo di prova si intenderà pienamente superato, senza necessità di formale comunicazione in merito.

ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Le attività previste dal servizio Operativa di Comunità devono essere programmate, coordinate e monitorate a partire dai bisogni individuati nel territorio dalle Amministrazioni Comunali e dai Servizi dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

A tal fine la Ditta aggiudicataria individua un proprio Coordinatore Responsabile, di cui al successivo Art. 7, con il compito di garantire il raccordo con i Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e con i Servizi Sociali dei Comuni.

Al fine di assicurare la necessaria integrazione e coerenza tra i bisogni rilevati, gli obiettivi e gli interventi svolti dai diversi soggetti del territorio, è prevista l'attivazione di una Cabina di Regia formata almeno da:

- il Coordinatore della Cabina di Regia (Direttore della UOC IAFC o suo delegato);
- il Coordinatore Responsabile del servizio Operativa di Comunità, individuato dalla Ditta aggiudicataria;
- n. 1 Coordinatore Operativo delle attività del servizio Operativa di Comunità;
- n. 3 Rappresentanti del Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo;
- n. 3 Rappresentanti dei Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana – Distretto Pieve di Soligo;
- n. 3 Referenti Tecnici delle Amministrazioni Comunali.

Tale Cabina di Regia avrà il compito di:

- condividere aree di bisogno e definire priorità di intervento;
- delineare le strategie operative integrate e definire le azioni;
- monitorare periodicamente l'andamento delle attività, gli esiti degli interventi e le risorse utilizzate.

Il funzionamento della progettualità dovrà essere coerente con il Progetto di gestione del servizio formulato dal concorrente e garantire:

- a) L'avvio della programmazione dove si prevede che la Ditta Aggiudicataria concordi le attività specifiche e la relativa pianificazione con le singole realtà territoriali (Comuni, singoli o associati), condividendone successivamente gli esiti in sede di Cabina di Regia.
- b) La stesura di una relazione, con relativo report contenente anche la rilevazione dei dati della customer satisfaction di cui all'Art.13 lettera B, entro 3 mesi dal termine di ogni singola attività progettuale svolta, che contenga eventuale evidenza degli aspetti positivi o particolarmente critici emersi, con le possibili azioni di miglioramento. Sarà compito della Ditta inviare tale relazione al Comune con cui si è concordata l'attività e al DEC.
- c) Il funzionamento del servizio in tutto l'arco dell'anno.
- d) La direzione, il controllo, il monitoraggio periodico e la supervisione del servizio affidato.
- e) Le competenze, le esperienze qualificate e la stabilità del personale.

La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire:

- il coordinamento del servizio, attraverso il Coordinatore Responsabile individuato dalla Ditta, al quale è demandata la responsabilità della organizzazione, gestione e svolgimento delle attività, che si realizza con l'indispensabile raccordo con i Comuni. Lo stesso dovrà avere ampia delega a trattare con l'Azienda ULSS in merito a qualsiasi controversia possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto, il cui costo è ricompreso fra gli oneri dell'appalto.

- il coordinamento “operativo” per l’attuazione degli interventi/servizi socio-educativi attraverso gli Operatori preposti.

L’ULSS 2 Marca Trevigiana individuerà un proprio Referente a cui la Ditta aggiudicataria dovrà rivolgersi per qualsiasi esigenza di carattere organizzativo e/o gestionale.

ART. 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- A) Impiegare personale qualificato in relazione alle prestazioni, garantendo la presenza di tale personale e la continuità del servizio secondo quanto previsto al successivo Art.8.
- B) Presentare all’Azienda ULSS 2, prima della stipula del contratto, l’elenco nominativo degli Operatori che espletteranno il servizio, che dovrà essere aggiornato in caso di variazioni, specificando per ciascuno la qualifica ed il titolo di studio. Tale elenco dovrà anche indicare i nominativi e le qualifiche degli Operatori che verranno impiegati per le sostituzioni.
- C) Al fine di evitare situazioni di disservizio, assicurare la continuità del personale impegnato nel servizio di cui al presente Capitolato d’Appalto e la tempestiva sostituzione del personale assente, garantendo il passaggio di consegne ai sostituti.
- D) Assumere a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, programmando tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio.
- E) Assicurare la fornitura del materiale sanitario di primo soccorso, della cancelleria in genere, dei materiali, sussidi ed attrezzature necessarie per la realizzazione delle diverse attività educative e socio - ricreative.
- F) Garantire l’adeguata formazione professionale degli Operatori e del Coordinatore messi a disposizione, conforme ai contenuti del Progetto presentato.
- G) Garantire l’adeguata conoscenza della lingua italiana del personale impiegato.
- H) Comunicare, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del Coordinatore Responsabile del servizio oggetto dell’appalto.
- I) Garantire la disponibilità e la flessibilità degli Operatori e dei Coordinatori a prestare la propria opera e presenza negli orari e giorni previsti dai progetti, incluse le sere, i sabati ed i giorni festivi, in base alle esigenze della Stazione Appaltante e degli stakeholders, e sulla base di bisogni specifici concordati tra le parti.
- J) Fornire le relazioni e relativi report inerenti la customer satisfaction riferita a ciascuna attività, come previsto dal successivo Art.13.
- K) Fornire, al termine dei tre anni di attività previsti dal presente appalto, una relazione finale contenente la descrizione della governance e della struttura del servizio, le aree di intervento e le specifiche progettualità realizzate, una sintesi complessiva dei risultati conseguiti ed eventuali ambiti di sviluppo futuro.

Qualora l’Appaltatore non garantisca i sopra elencati requisiti del servizio, trovano applicazione le penali di cui all’Art. 14.

L’Appaltatore dovrà conformarsi, nel corso del contratto, a tutte le eventuali nuove disposizioni che dovessero intervenire in materia normativa e tecnologica, senza onere alcuno per l’Azienda ULSS 2.

L’Appaltatore è obbligato, altresì, a fornire al personale impiegato, ai propri collaboratori e/o soci lavoratori tesserini di riconoscimento, riportanti la denominazione del datore di lavoro, le generalità del lavoratore, la fotografia e la mansione svolta.

Il personale impiegato, i collaboratori ed i soci lavoratori dell'Appaltatore dovranno obbligatoriamente utilizzarli durante l'esecuzione del servizio.

Si precisa che le spese per i tesserini, i distintivi ed ogni altra spesa affine o conseguente all'organizzazione del personale sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.

L'Appaltatore garantisce la continuità del servizio e l'immediata copertura di eventuali temporanee assenze del personale, provvedendo alla sua sostituzione con altro parimenti idoneo, impegnandosi, altresì, a sostituire tempestivamente il personale valutato come non conforme allo svolgimento dell'incarico.

L'interruzione ingiustificata del servizio comporta responsabilità penale a carico della Ditta aggiudicataria ed è causa di risoluzione contrattuale.

Il servizio sarà svolto con organizzazione e gestione autonoma da parte della Ditta aggiudicataria, senza diretti interventi, gerarchici e dispositivi della Stazione Appaltante suddetto personale.

Pertanto, tutto il personale adibito al servizio oggetto del contratto opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, sia nei confronti dei terzi, sia nei confronti della Stazione Appaltante.

Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione e rispetto che definiscono un comportamento civile e corretto, attenendosi, comunque, alle linee indicate dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Stazione Appaltante, nonché ai rispettivi codici deontologici professionali.

In particolare, la Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, pubblicato nel sito aziendale.

Nel caso in cui il personale dell'Aggiudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buon svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) ed incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare accertamenti amministrativi per verificare il rispetto delle normative vigenti e delle condizioni contrattuali per quanto concerne il personale impiegato nell'appalto.

La Ditta aggiudicataria dovrà, a pena di risoluzione del contratto, produrre su richiesta della Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria al fine di comprovare il permanere dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La Ditta aggiudicataria, nell'esercizio della propria attività deve garantire l'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento, e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi comprese quelle emanate da A.N.AC., in relazione ad ogni aspetto relativo all'erogazione del servizio in appalto ed all'esercizio della propria attività.

ART. 8 - REQUISITI DI PROFESSIONALITA' DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'aggiudicataria dovrà fornire personale qualificato e idoneo in relazione alle prestazioni.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo e, comunque, dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

Il personale utilizzato dall'Aggiudicatario nel servizio di cui al presente Capitolato deve essere regolarmente assunto alle dipendenze dello stesso soggetto. L'aggiudicataria dovrà impiegare le seguenti figure professionali:

- Coordinatore Responsabile del servizio, con il compito di garantire il raccordo con i Servizi Socio Sanitari dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e con i Servizi Sociali dei Comuni, di cui al precedente Art. 6;
- Coordinatore/i Operativo/i, con il compito di coordinare gli Operatori individuati per l'attività, che può/possono coincidere con il Coordinatore Responsabile del Servizio
- Operatori per l'attuazione degli interventi socio-educativi.

Gli orari di ogni singola figura professionale sono definiti dal Coordinatore Responsabile del Servizio Operativa di Comunità della Ditta aggiudicataria, secondo gli indirizzi generali concordati con i Comuni afferenti al Distretto Pieve di Soligo.

Il personale impiegato dovrà essere in possesso preferibilmente dei seguenti titoli di studio: laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19) oppure diploma di laurea 1° livello (L) di Educatore professionale (Classe L/SNT2 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione – diploma universitario di Educatore professionale (D.M. n. 520 del 08.10.1998) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità del 27.07.2000 e s.m.i. e decreto 29/03/2001 n. 182;

oppure, nel caso di difficoltà a reperire personale con le qualifiche di cui sopra:

- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24);
- Scienze pedagogiche (LM-85);
- laurea in Sociologia (L-40) o Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88);
- laurea in Servizio Sociale (L-39) o Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87).

Il personale individuato dovrà avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

L'Aggiudicataria dovrà altresì garantire, con riferimento al personale impiegato nel presente appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 04/03/2014, ai sensi del quale coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per ciascuno dei reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-undecies del Codice Penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, sono tenuti a chiedere il certificato penale del Casellario Giudiziale, dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli in oggetto.

La sostituzione del personale, nel caso di assenza del medesimo a qualsiasi titolo, dovrà essere effettuata in modo tale da non arrecare disservizi all'utenza, garantendo la continuità del servizio. Gli oneri relativi alla sostituzione del personale assente saranno interamente a carico dell'Aggiudicataria.

In tutte le ipotesi di sostituzione, l'Aggiudicataria è tenuta a provvedere con personale in possesso dei titoli sopra indicati ed a presentare la documentazione di cui al punto precedente. La conseguente ammissione dello stesso è subordinata al parere favorevole da parte del Referente dell'ULSS 2 .

In caso di gravi e documentate inadempienze del personale, rilevate dall'ULSS o segnalate dai Comuni, viene data comunicazione scritta alla Ditta, che dovrà immediatamente provvedere alla sostituzione con personale in possesso dei requisiti di legge per svolgere la mansione assegnata.

Eventuali contestazioni da parte dell'ULSS nei confronti del personale della Ditta aggiudicataria saranno oggetto di apposito esame fra le parti (ULSS e Ditta aggiudicataria), anche ai fini della idoneità al servizio dell'Operatore interessato.

Il personale dovrà, inoltre, essere adeguatamente formato e costantemente aggiornato attraverso la frequenza a corsi di aggiornamento.

L'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana potrà, in ogni momento, richiedere la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti.

Detti requisiti potranno essere modificati o integrati da eventuali nuove disposizioni regionali.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro e uniformarsi a tutte quelle di carattere generale emanate dall' ULSS 2/Comuni per il proprio personale.

Lo stesso dovrà prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio e professionale su dati, documenti, fatti e circostanze riguardanti gli utenti e/o concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ULSS 2/Comuni.

ART. 9 - CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i contributi, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

La Ditta aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento e negli atti ad esso collegati, pena l'applicazione di eventuali penali.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara ed all'Offerta Tecnica della Ditta aggiudicataria. In ogni caso, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

ART. 10 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

La Ditta aggiudicataria è tenuta:

- a mantenere riservati i dati sanitari, economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che vengono portati a sua conoscenza, in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente appalto, nel rispetto della normativa sulla privacy;
- a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, ed eliminare il rischio di accesso non autorizzato o non conforme;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti dei dati sensibili;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad usare nei confronti di tali dati riservati il livello di discrezione, non inferiore alla cura e discrezione usati dallo stesso nei confronti dei propri dati di natura simile.

La Ditta aggiudicataria è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori. Si impegna, altresì, ad attenersi scrupolosamente alla normativa vigente sul trattamento dei dati e si impegna a comunicare all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Gli obblighi sopra elencati non concernono i dati che siano o diventino di pubblico dominio, nonché, salva diversa pattuizione, le innovazioni, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppi o realizzi in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Conformemente, l'Amministrazione manterrà riservate le informazioni tecniche della Ditta aggiudicataria che venissero portate a sua conoscenza, nonché i dati tecnici forniti dalla Ditta aggiudicataria stessa in fase di esecuzione contrattuale.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda stessa ed ai terzi.

ART.11 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

Al presente appalto, si applicano le disposizioni della normativa sulla privacy di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e al D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).

Tali disposizioni riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana, nell'ambito del presente appalto - contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Pertanto, l'ULSS 2 Marca Trevigiana effettuerà il trattamento di dati personali riguardanti i soggetti di cui al presente appalto solo ove si tratti dei rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori.

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati, saranno raccolti e trattati dall'ULSS 2 Marca Trevigiana quale Titolare del trattamento, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Relativamente ai dati personali trattati per il presente appalto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E' onere della Ditta aggiudicataria garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri soci, rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati alla Stazione Appaltante ai fini dell'esecuzione del contratto di cui al presente appalto, e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di Società per i fini suddetti e nei termini sopra evidenziati. La Ditta aggiudicataria sarà nominata Responsabile del trattamento dei dati da parte di ciascun Comune/Istituto Scolastico con apposito atto di nomina.

ART. 12 - CONTROLLI QUALITATIVI PERIODICI

I controlli potranno riguardare, in particolare, le procedure, i protocolli e le istruzioni operative adottate dalla Ditta aggiudicataria a supporto delle attività, il corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la regolare esecuzione e la qualità del servizio erogato, il livello di soddisfazione degli utenti. I controlli dovranno essere effettuati in contraddittorio con un rappresentante dell'Appaltatore o suo delegato e con un Referente dell'Azienda ULSS 2

Il controllo sulle prestazioni erogate dalla Ditta aggiudicataria potrà anche essere effettuato mediante schede di rilevazione condivise e concordate con i Referenti dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, ad avvenuta aggiudicazione. La scheda si concluderà con un risultato complessivo, che indicherà il livello di accettabilità o meno del servizio svolto.

In caso di inadempimenti o deficienze nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, verbalizzati in contraddittorio con il Responsabile della Ditta aggiudicataria o suo delegato, la Stazione Appaltante ha facoltà di ordinare l'esecuzione immediata o la ripetizione delle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio. Ove ciò non fosse possibile, la Stazione Appaltante provvederà a quantificare il livello di disservizio applicando le penalità di cui al presente documento.

Nel caso in cui le fattispecie sopra descritte costituiscano grave inadempimento, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

Fermo restando che rimangono in capo all'Azienda ULSS 2 le attività di supervisione del servizio reso, il Committente si riserva la facoltà di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, a controlli programmati e/o estemporanei, per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni, conformemente alla normativa di riferimento, al presente Capitolato ed al Progetto Tecnico di svolgimento del servizio predisposto dalla Ditta aggiudicataria e presentato in sede di gara.

I controlli andranno a valutare, anche, l'osservanza di regolamenti, protocolli, procedure e istruzioni operative dell'Azienda.

ART. 13 - SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

A) Descrizione generale del sistema di controllo e monitoraggio

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato.

I controlli si riferiranno agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dal presente Capitolato, in particolare:

- verificare il rispetto di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8, 9, 10;
- monitorare il livello del servizio prestato dalla Ditta aggiudicataria, valutando, pertanto, la performance fornita da quest'ultima;
- sondare la qualità percepita dai destinatari del servizio.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità nelle aree di cui sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad incontrare l'Azienda per la condivisione delle stesse e per l'adozione delle opportune azioni di miglioramento entro 30 giorni dalla loro segnalazione. Inoltre, l'Azienda potrà procedere con formale contestazione e/o l'eventuale applicazione delle penali.

Al termine dei 30 giorni l'Azienda ULSS 2 inviterà la Ditta aggiudicataria ad un incontro volto a:

- condividere i risultati dei controlli eseguiti nel periodo di riferimento;
- definire eventuali azioni di miglioramento da intraprendere;
- valutare l'efficacia delle azioni di miglioramento precedentemente eseguite;
- circoscrivere eventuali casi per i quali è necessario procedere alla valutazione delle penali.

Al termine dell'incontro verrà redatto un **Verbale d'incontro** che esplicita le decisioni per ognuno dei suddetti punti.

La Ditta aggiudicataria, nel corso dei controlli, dovrà mettere a disposizione dell'Azienda la strumentazione per la misurazione oggettiva, con lettura immediata dei risultati, di alcuni parametri ed elementi oggetto di controllo, non verificabili ed accertabili visivamente.

Tra la strumentazione messa a disposizione, la Ditta assicurerà la fatturazione con le indicazioni di cui nell'Art. 22 del presente Capitolato.

Inoltre, in qualsiasi momento, l'Azienda ha la facoltà di effettuare, in piena autonomia, i controlli di tipo quantitativo e qualitativo del servizio offerto con le strumentazioni e con le modalità che riterrà opportune, nei termini previsti dal presente Capitolato.

Tali controlli potranno essere effettuati in tutte le sedi inerenti al servizio in presenza o meno di rappresentanti o delegati dalla Ditta aggiudicataria stessa.

B) Verifica, Monitoraggio e Controllo del servizio

Monitoraggio dei requisiti

L'Azienda ULSS 2 ha la facoltà, per mezzo di suoi Referenti, di eseguire controlli sui requisiti del servizio invitando la Ditta aggiudicataria a partecipare allo svolgimento degli stessi.

Qualora la Ditta aggiudicataria, a seguito di invito, fosse per qualsiasi motivo impossibilitata a partecipare alla giornata di controlli designata, l'Azienda potrà, comunque, procedere all'esecuzione degli stessi dandone successiva comunicazione allo stesso degli esiti rilevati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli elementi oggetto di controllo sono:

- il rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 del presente Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio;
- la presentazione all'Azienda ULSS, prima della stipula del contratto, dell'elenco nominativo del personale impiegato e l'aggiornamento dello stesso in caso di variazione (Art. 7 lett. B);
- l'esecuzione delle prestazioni del personale impiegato nel servizio in maniera conforme alla propria qualifica ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- la dovuta comunicazione all'Azienda ULSS 2, in caso di sostituzione prevedibile di lunga durata, superiore a giorni 20, dei nominativi dei sostituti e delle relative qualifiche, garantendo il passaggio di consegne al sostituto qualora i nominativi dei sostituti non siano già stati presentati all'interno dell'elenco previsto dall'Art. 7, lett. D anche al fine di verificarne i requisiti di cui all'Art. 8.

Monitoraggio Customer Satisfaction

Il monitoraggio della Customer Satisfaction viene eseguito dalla Ditta Aggiudicataria su tutti gli stakeholder e destinatari (Comuni, scuole, bambini/ragazzi, genitori, ecc.) al termine di ciascuna attività o progettualità proposta, mediante un'indagine ad hoc basata su un questionario costruito secondo il metodo CSAT e fornito dall'Azienda ULSS. Tale strumento è finalizzato a rilevare la soddisfazione degli utenti, registrando elementi sia di natura quantitativa che qualitativa relativi alla singola attività svolta.

I dati quantitativi raccolti tramite il questionario verranno elaborati utilizzando il CSAT Score, considerando positive le risposte corrispondenti alle voci "Molto" e "Tantissimo".

$$\text{CSAT \%} = (\text{Numero di risposte positive} \div \text{Numero totale di risposte}) \times 100$$

Esempio: se 24 risposte su 30 sono "Molto" o "Tantissimo" → CSAT = 80%

Interpretazione:

- Meno del 60% = soddisfazione insufficiente
- 60–80% = buona soddisfazione
- Oltre 80% = ottima soddisfazione

Sarà inoltre compito della Ditta Aggiudicataria predisporre una relazione finale e i relativi report contenenti una sintesi dei dati rilevati per ciascuna attività progettuale, evidenziando gli aspetti particolarmente critici o positivi emersi e le eventuali azioni di miglioramento future.

La relazione e i report dovranno essere presentati al Comune con cui si è concordata l'attività e al DEC entro tre mesi dal termine della singola attività. I contenuti verranno condivisi e validati in sede di Cabina di Regia.

ART. 14 - CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Poiché il servizio contemplato è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria, per nessuna ragione, può interromperlo, sospenderlo o non eseguirlo in tutto od in parte.

Nel caso ciò si verificasse, l'ULSS 2 potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora il servizio sia effettuato in modo difforme o eseguito in ritardo od in violazione delle disposizioni del presente Capitolato, saranno applicate le penali.

L'applicazione delle penali avverrà di norma a seguito dei controlli previsti nel presente documento, nonché di verifiche puntuali o a campione delle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria.

Contestazioni

L'Azienda ULSS 2 farà pervenire alla Ditta aggiudicataria, per iscritto, a mezzo di Posta Elettronica Certificata, le osservazioni, le eventuali contestazioni ed i rilievi conseguenti ai controlli effettuati dal proprio personale incaricato; comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà uniformarsi nei tempi che l'Azienda Sanitaria indicherà.

Penali

In caso di rilievo di non conformità, durante i controlli, l'Azienda si riserva di applicare delle penali, come di seguito specificato:

A) Penali per non conformità rilevate con il sistema di controllo di cui all'Art 13

L'Azienda ULSS 2 si riserva di applicare una penale di **Euro 1.500,00=**, **ad evento**, per:

- mancato rispetto di quanto previsto dall'Art. 8 del presente Capitolato, con riferimento al personale preposto all'espletamento del servizio ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- mancata prestazione, da parte del personale impiegato nel servizio, in maniera conforme alla propria qualifica ed al Progetto presentato dalla Ditta aggiudicataria;
- mancata/parziale inosservanza di regolamenti, protocolli, procedure ed istruzioni operative dell'Azienda ULSS 2.
- percentuale di customer satisfaction inferiore al 60% (insufficiente) rilevata per ogni singola attività svolta attraverso la somministrazione del questionario di cui all'Art. 13 lettera B
- mancata stesura della relazione di cui all'Art 6 lettera b) nei termini previsti (3 mesi).

B) Penali per ritardo

L'Azienda ULSS 2 si riserva di applicare una penale di:

- **Euro 100,00=**, **per ogni mese di ritardo nella** stesura della relazione di cui all'Art.6 lettera b)

- **Euro 125,00=**, per ogni giorno di ritardo nella trasmissione, prima della stipula del contratto, dell'elenco nominativo del personale impiegato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite dal presente articolo, saranno contestate alla Ditta aggiudicataria per iscritto .

La Ditta aggiudicataria potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con la Stazione Appaltante o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Ditta aggiudicataria raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, la Stazione Appaltante ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre al risarcimento di tutti i danni.

La Ditta aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Per le suddette penali verranno emesse di note di addebito da parte della Stazione Appaltante, che potranno essere scontate mediante decurtazione del corrispettivo dovuto in sede di pagamento della prestazione.

Tutte le contestazioni ufficiali operate nei confronti della Ditta aggiudicataria saranno precedute da un riscontro dei fatti effettuato in contraddittorio con il Referente della Ditta aggiudicataria stessa o generando elementi oggettivi di presenza delle contestazioni (es.: fotografie).

ART. 15 - PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E/O SOCI LAVORATORI OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO

Tutto il personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni in appalto dovrà avere regolare contratto con l'Appaltatore.

Detto personale dovrà essere in regola con le norme di igiene e sanità. E' a carico dell'Appaltatore la predisposizione e l'effettuazione delle visite periodiche ed altri adempimenti previsti per il personale dipendente, collaboratori e/o soci lavoratori impiegati nelle mansioni.

La Ditta aggiudicataria dovrà rispettare tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e normativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Azienda ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento dell'appalto.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire l'elenco nominativo degli operatori che espletano il servizio, che dovrà essere aggiornato, in caso di variazioni, specificando, per ciascuno, la qualifica ed il titolo di studio.

In caso di nuovo inserimento, il personale successivamente inserito nell'attività dovrà avere **requisiti analoghi o superiori** a quelli dell'elenco presentato in sede di offerta

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la formazione periodica del proprio personale che, oltre a quella obbligatoriamente prevista dalla vigente normativa, dovrà essere tale da consentire, anche in relazione a particolari tematiche rilevanti per il personale impiegato, il progressivo miglioramento e la crescita professionale del medesimo.

Il personale dovrà essere opportunamente istruito in merito ai protocolli, sistemi informativi, regolamenti aziendali in vigore presso l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

A seguito di eventuale segnalazione da parte del Comune L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana si riserva la facoltà di chiedere la motivata sostituzione del personale, qualora quest'ultimo non consenta il buono svolgimento delle attività, oppure nel caso in cui il soggetto dipendente, collaboratore e/o socio lavoratore sia destinatario di due contestazioni da parte della Stazione Appaltante.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta aggiudicataria, anche nei confronti dei terzi. La sorveglianza da parte dell'Azienda non esonera le responsabilità dell'Appaltatore per quanto riguarda l'esatto adempimento dell'appalto, né la responsabilità per danni a cose o persone.

La Ditta aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati Contratti Collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. a salvaguardia dell'adempimento contributivo e retributivo e ritardo nel pagamento delle retribuzioni.

Per quanto ivi non previsto, valgono le disposizioni sulla legislazione del lavoro.

In particolare, la Ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:

- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio Responsabile diretto ogni anomalia, atto, fatto o disfunzione, anche tecnica, che si rilevasse durante lo svolgimento dell'appalto e che risultasse pregiudizievole per lo svolgimento dell'appalto o per l'Azienda ULSS 2;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento dell'appalto;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- indossi il cartellino identificativo

La Ditta aggiudicataria si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dell'Azienda, in questo caso, saranno vincolanti per la Ditta aggiudicataria.

Tutto il personale che dipenderà, ad ogni effetto, direttamente dalla Ditta aggiudicataria, dovrà essere capace e dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà essere curato nella persona.

Dovrà, inoltre, mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che le prestazioni in appalto richiedono. Il personale dovrà garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono del servizio oggetto del contratto.

Deve, inoltre, essere di pieno gradimento all'Azienda, che ha facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento per manifesta incompatibilità, per imperizia, mancanza di probità o altro, giustificandone i motivi.

La Ditta aggiudicataria si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Nel caso in cui il personale della Ditta aggiudicataria o dei subappaltatori o subcontraenti ponga in essere comportamenti, atteggiamenti e attività tali da non consentire il buono svolgimento delle attività tanto da costituire grave inadempimento, o violino gli obblighi di cui alla normativa di settore, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art.1382 Codice Civile).

Le presenze in servizio del personale della Ditta aggiudicataria saranno oggetto di registrazione, con idonei strumenti di rilevazione, che verranno definiti dalle parti prima dell'avvio dell'esecuzione contrattuale.

ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, a favore dell'Azienda, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) – eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 117, comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i - dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La garanzia deve avere decorrenza dalla data di esecuzione del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno 6 mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda ULSS 2, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione dell'Appaltatore ovvero di terzi aventi causa.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti.

La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (fintantoché non verrà emanato, dovrà essere utilizzato lo schema tipo approvato con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/12/2022).

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'ammontare della garanzia definitiva sarà comunicato dall'Azienda e la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione e trasmissione della stessa entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, oltre che l'addebito dei danni e delle maggiori spese eventualmente sostenute dall'Azienda ULSS 2.

Lo svincolo della garanzia avverrà solo dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Trascorsi 365 giorni dalla data di ultimazione dei lavori/servizi, risultante dal relativo certificato, lo svincolo avverrà automaticamente, fatti salvi i casi in cui il RUP abbia segnalato la non corretta e/o completa esecuzione del contratto.

In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, consorzi ordinari e GEIE, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Impresa mandataria (Capogruppo).

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese, consorzi ordinari, imprese retiste, GEIE, (art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), la riduzione dell'importo della garanzia del 30% è possibile solo se tutte le imprese costituenti l'associazione, il consorzio ordinario, il GEIE o la rete di imprese che partecipano alla gara, sono in possesso della certificazione di qualità.

In caso di partecipazione di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia del 30% per il possesso della certificazione di qualità è possibile solo se la predetta certificazione è posseduta dal Consorzio e/o dalle Consorziato.

Le altre riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice, si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata esecutrice oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, da parte del consorzio e/o della/e consorziata/e esecutrice/i.

In caso di avvalimento, la garanzia definitiva dovrà essere prestata dall'Appaltatore concorrente.

La riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se l'Appaltatore possiede i requisiti per la sua riduzione, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano posseduti dall'impresa ausiliaria.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione a titolo di risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento del contratto.

ART. 17 - ASSICURAZIONI, RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA

E' obbligo del prestatore del servizio stipulare con Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente in vigore alla data del presente appalto, specifica polizza assicurativa di RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d'Opera), avente per oggetto analoga attività del presente appalto, e riportando espresso richiamo al relativo CIG. La polizza dovrà prevedere un massimale RCT non inferiore ad € 5.000.000,00 unico per sinistro senza limitazione per anno, e un massimale RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 unico per sinistro, per un aggregato annuo complessivo RCT/RCO di € 10.000.000,00= e una validità non inferiore alla durata del servizio. È ammessa la copertura annuale della polizza, con le indicazioni che seguono più avanti.

La polizza dovrà, inoltre:

1. riportare tra il novero dei terzi la Stazione Appaltante, i suoi Amministratori, i suoi dipendenti e collaboratori;
2. riportare espressamente tra il novero degli "Assicurati" (cfr. Definizioni di polizza) oltre al prestatore del servizio, la Stazione Appaltante, i suoi amministratori, i suoi dipendenti, i suoi

- collaboratori, nonché in genere tutti coloro che partecipano alla prestazione del servizio ed in regola con la normativa vigente
3. il pagamento della polizza in forma FLAT ovvero con pagamento unico, annuo senza regolazione del premio a fine periodo assicurativo. In alternativa, l'indicazione che il mancato pagamento della regolazione non influisce sulla efficacia della copertura assicurativa;
 4. riportante espressamente un periodo di mora dei pagamenti di rinnovo annuale di 30 giorni, con obbligo per l'assicuratore di tenere in copertura la polizza per un ulteriore periodo di 30 giorni dalla scadenza della prima mora;
 5. prevedere espressamente che le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno essere opponibili alla Stazione Appaltante;
 6. essere redatta in lingua italiana.

In alternativa alla stipulazione della polizza di cui sopra, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di RCTO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa (Appendice di precisazione/estensione), nella quale si espliciti che la polizza in questione è efficace anche per il servizio oggetto del presente appalto, con espresso richiamo al CIG di riferimento, riportando i massimali RCT e RCO precedentemente indicati, con espressa dicitura che si intendono per sinistro e per un aggregato annuo complessivo RCT/RCO di € 10.000.000,00=, richiamando tutte le specifiche da 1. a 6. di cui sopra.

La polizza, comprensiva delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle eventuali Condizioni Particolari, e/o l'appendice di precisazione, dovrà essere posta in visione alla Stazione Appaltante prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, in originale o copia conforme e debitamente quietanzata dall'Assicuratore per conferma di avvenuto pagamento.

La polizza e/o l'appendice di precisazione di cui sopra dovrà prevedere che **l'Assicuratore si impegna a non modificare alcuna clausola contrattuale se non con il benessere dell'Azienda ULSS 2;** inoltre, **l'Assicuratore si impegna a notificare tempestivamente all'Azienda ULSS 2, a mezzo PEC, all'indirizzo protocollo.aulss2@pecveneto.it, l'eventuale mancato pagamento del premio di rinnovo ed ad accettare l'eventuale pagamento del premio di rinnovo da parte dell'Azienda ULSS 2,** nel qual caso l'Azienda avrà la facoltà di escutere tale importo dalla cauzione definitiva del prestatore di servizio.

Le quietanze di eventuale rinnovo della copertura, dovranno essere consegnate, in originale o in copia conforme, alla Stazione Appaltante, nei 30 giorni successivi il termine di ogni periodo assicurativo, debitamente quietanzate dall'Assicuratore per conferma di pagamento.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 18 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente all'aggiudicazione, sarà stipulato apposito contratto, ai sensi e con le modalità previste all'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il contratto verrà stipulato entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avverrà entro il termine suddetto, per causa imputabile alla Ditta aggiudicataria (es. mancata presentazione dei documenti contrattuali), quest'ultima decadrà dall'aggiudicazione e la Stazione Appaltante si riserva di addebitare gli eventuali danni e le eventuali maggiori spese per l'Azienda.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Per quanto concerne l'imposta di bollo, troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27/03/2002, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 03/04/2006, la Legge n. 71 del 24/06/2013 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023, nonché l'Allegato I.4 al Codice.

Formeranno parte integrante e sostanziale del contratto e saranno materialmente allegati i seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- gli eventuali chiarimenti forniti in sede di gara;
- l'offerta economica;
- la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis della L. 488/1999.

Formeranno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- Progetto Tecnico presentato in sede di gara dall'Aggiudicatario;
- Accordo per la nomina a Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- D.U.V.R.I.;
- cauzione definitiva presentata dall'Aggiudicatario;
- polizza assicurativa presentata dall'Aggiudicatario.

In caso di urgenza, il Committente, nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo Operatore Economico affidatario.

L'Azienda si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui la Ditta aggiudicataria receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L'Azienda, nel contratto sottoscritto con la Ditta aggiudicataria, inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essa si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 19 - CORRISPETTIVI

Tutti i corrispettivi si riferiscono alle prestazioni effettuate nel rispetto e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Gli stessi sono dovuti unicamente all'aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante.

Il predetto corrispettivo si riferisce al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente documento, negli altri atti di gara e nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Lo stesso è dovuto unicamente alla Ditta aggiudicataria e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, oltre a quanto previsto negli atti di gara, all'Offerta Tecnica dell'Appaltatore. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, che deve intendersi onnicomprensivo.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutto quanto previsto dal presente Capitolato, compresi gli oneri di trasferta e viaggi, strumentazione varia e di ogni costo relativo al servizio (oneri retributivi, previdenziali, assistenziali, assicurativi, spese generali, attrezzature, formazione, di coordinamento, cancelleria, materiale e strumentazione, ecc.), ad esclusione dell'I.V.A. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Aggiudicatario dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 20 - REVISIONE PREZZI

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione prezzi.

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'allegato II.2-bis del medesimo Decreto, si individuano, ai fini della revisione dei prezzi, i seguenti tipi di indici come di seguito descritto:

- (PC) Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività – NIC – secondo la classificazione ECOICPO 12402 (ponderazione del peso per il suddetto indice 26%) – utilizzando, ai fini dei calcoli, l'applicazione “Sistema rivaluta” dell'Istat e nello specifico la voce aggregazione/Coicop – 12.4.0 Assistenza sociale;
- (IR) indice delle retribuzioni contrattuali – secondo la classificazione ATECO 87 (ponderazione del peso per il suddetto indice 74%) – utilizzando, ai fini dei calcoli, l'applicazione “Sistema rivaluta” dell'Istat e nello specifico la voce Indice Generale – Retribuzioni orarie – Totale.

Le modalità di calcolo della revisione prezzi sono pubblicate sul portale istituzionale dell'Istat (art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.) ed in particolare verranno utilizzate le formule di cui alla tabella D (art. 11) – punto 7 dell'Allegato II.2-bis del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La frequenza di monitoraggio dell'andamento degli indici, per verificare se sussistono le condizioni per l'attivazione della procedura revisionale, è mensile, sui dati definitivi che vengono diffusi entro 60 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Il pagamento dell'eventuale corrispettivo determinato dalla suddetta revisione prezzi (rilevazione su base mensile) verrà effettuata con cadenza annuale, dopo il termine di 60 giorni dalla fine dell'anno contrattuale di riferimento.

Il riferimento temporale per il calcolo della revisione prezzi, ovvero il punto di partenza per il computo delle variazioni, è la data dell'atto di aggiudicazione della procedura.

ART. 21 - CONTINUITA' DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere espletato con assoluta continuità, trattandosi di servizio di pubblica utilità.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, per nessuna ragione, potrà sospendere o non eseguire, in tutto od in parte, le attività oggetto del presente servizio, anche in caso di sciopero, pena la risoluzione del contratto. In caso di sciopero del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da considerarsi tali le ferie, le aspettative o le malattie), la Ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione scritta all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, con opportuno preavviso.

In caso di malattia e/o infortunio degli addetti al servizio in questione, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare in ogni caso la continuità e l'efficienza del servizio.

In caso di inadempimento dell'obbligo di garantire la continuità assistenziale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C..

ART. 22 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura all' Azienda, ai sensi della normativa vigente.

La fatturazione dovrà essere effettuata, con cadenza mensile posticipata, sulla base del prezzo offerto in sede di gara.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare la documentazione inerente il servizio prestato con specificate l'attività svolta, il nominativo degli operatori e il relativo numero di ore impiegate, suddividendo il monte orario prestato in ore di attività e ore di coordinamento. Tale documentazione dovrà essere allegata alla fattura e asseverata dall'Ente Locale con cui si è concordata l'attività.

La non conformità della fattura ai prospetti di cui sopra comporterà la sospensione dei termini di pagamento.

Il pagamento sarà subordinato al riscontro di quanto accertato mensilmente dai Servizi interessati, in ordine alle prestazioni effettuate.

La Ditta aggiudicataria, nei rapporti con l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

La Stazione Appaltante verificherà il corretto addebito del corrispettivo, entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse da parte dello SDI (Sistema di interscambio fatture P.A.). Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro i 30 giorni successivi dall'esito positivo di dette verifiche di conformità di addebito del corrispettivo.

Tale termine è da considerarsi corretta prassi commerciale del settore, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, modificato dal D.Lgs. 192/2012 e dall'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'Operatore Economico viene informato che nel sito www.aulss2.veneto.it sono state pubblicate le istruzioni operative in merito alla fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce, al periodo di fatturazione ed indicare il codice CIG (Codice Identificativo Gara).

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato alla Ditta aggiudicataria, di cui quest'ultima dovrà fornire il codice IBAN, le generalità ed il Codice Fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i, prima della stipula del contratto. Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui la Ditta aggiudicataria si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.. Il pagamento delle fatture verrà effettuato a mezzo mandato del Tesoriere dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana.

La Ditta aggiudicataria comunicherà tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 5 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge, salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

La Stazione Appaltante, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta aggiudicataria, cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Non si farà luogo al pagamento di fatture, finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute dall'Ente, conseguenti alle inadempienze contrattuali.

Resta, tuttavia, espressamente inteso, che, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la Ditta aggiudicataria potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R., da parte dell'ULSS.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore, i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto del presente appalto, devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di R.T.I., il pagamento sarà effettuato alla capogruppo o alle singole imprese costituenti il R.T.I.

ART.23 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, si conviene che, in ogni caso, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa comunicazione all'Appaltatore, a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Aggiudicatario, nella sua qualità di Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. A tal fine, la Stazione Appaltante verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla ai sensi dell'articolo 119 del Codice. E', altresì, nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

In caso di violazione del disposto di cui al paragrafo precedente, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 C.C.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dalle altre disposizioni di legge in vigore alla data di pubblicazione del bando di gara.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Ditta aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Stazione Appaltante.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti.

Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso l'Azienda almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del servizio o delle prestazioni date in subappalto.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, dell'osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

I subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante, per tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'Appaltatore si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

La Stazione Appaltante verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

L'Appaltatore ed il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

In caso di subappalto, si precisa che il subappaltatore deve rispettare l'organizzazione ed i dettagli tecnici/operativi proposti in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata oltre che dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamato, anche dal presente Capitolato, dal contratto e dagli altri documenti di gara.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva.

L'Azienda, in caso di inadempimento della Ditta aggiudicataria agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere), un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà risolto di diritto (art. 1454 Codice Civile).

L'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto con la Ditta aggiudicataria, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, con lettera inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), e di rivolgersi ad altre Ditte, ponendo a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, nei seguenti casi:

- dopo due contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali presenti nel presente Capitolato Speciale e nel progetto presentato dall'Aggiudicataria;
- nel caso di inadempimento di notevole importanza, che faccia venir meno la fiducia nella puntualità e precisione dei successivi adempimenti;
- qualora, comunque, il servizio non risultasse di completo gradimento dell'Azienda, per cause motivate.

L'Azienda, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al Fornitore, da effettuarsi a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:

1. in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni;
2. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali ed in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
3. in caso di reiterati ritardi nell'esecuzione del servizio o reiterato mancato rispetto delle modalità di esecuzione dello stesso;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16/03/1942, n 267 e s.m.i.), di fallimento (fatto salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4 e comma 5, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.), di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario;

5. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Appaltatore subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;
6. nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell'Azienda ULSS 2;
7. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore, ovvero in caso di perdita dei requisiti richiesti dal Disciplinare in corso di esecuzione del contratto;
8. in caso di mancato rispetto dei termini dell'avvio del servizio, come previsto dal presente Capitolato Speciale di gara;
9. in caso di mancata rispondenza ai requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
10. in caso di mancato superamento del periodo di prova;
11. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza;
12. in tutti gli altri casi previsti dal presente Capitolato e nei restanti atti di gara.

Inoltre, il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi il servizio o la parte rimanente di questo, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente, sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte dell'Azienda e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Appaltatore, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà, comunque, garantire, a richiesta dell'Azienda Sanitaria la continuità del servizio di cui al presente appalto, fino a che lo stesso non sia assegnato ad altra Ditta e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

In ogni caso di risoluzione, oltre all'applicazione della penale, potrà essere addebitato all'Appaltatore inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto del servizio oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio, alle medesime condizioni economiche già proposte, in sede di offerta, dall'Operatore interpellato.

Ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, la Stazione Appaltante risolverà il contratto, totalmente od anche parzialmente, mediante invio di apposita nota, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria, qualora nel corso del rapporto contrattuale venisse stipulato un contratto a seguito di espletamento di una procedura centralizzata a livello regionale per l'affidamento del servizio oggetto della presente procedura, sulla base di quanto previsto dalla Regione Veneto, o per mutate esigenze, anche organizzative, della Stazione Appaltante.

ART. 26 - RECESSO

In caso di recesso, troverà applicazione l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché le norme del Codice Civile in materia.

L'Azienda ULSS 2 potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1373 C.C., così come previsto dall'art. 21-sexies L. 241/1990, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. o via Posta Elettronica Certificata.

L'Azienda ULSS 2 potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni.

ART. 27 - NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana ha adottato, con Deliberazione n. 198 del 31.01.2023, il Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025, corredato dei relativi allegati, il quale prevede una specifica sezione dedicata a "Rischi corruttivi e trasparenza", ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, nonché della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La documentazione di cui sopra è pubblicata nel sito www.aulss2.veneto.it.

L'Appaltatore è tenuto alla sua osservanza.

E', inoltre, tenuto all'osservanza del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 adottato dall'A.N.AC. con Deliberazione n. 7 del 17/01/2023.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 28 - DISPOSIZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Al contratto che sarà stipulato con l'Aggiudicatario si applicheranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., nonché le seguenti clausole ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto che verrà stipulato sarà risolto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.) al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i.. In tal caso, sarà applicata a carico della "Ditta Aggiudicataria", oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell' "Azienda Socio-Sanitaria", del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
2. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine, si considera in ogni caso inadempimento grave:
 - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Nell'ipotesi di cui sopra, vi sarà, altresì, la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto;

3. nel caso in cui la "Ditta Aggiudicataria" sia inadempiente all'obbligo di dare comunicazione tempestiva all' "Azienda Socio-Sanitaria" ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
4. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320

c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. Nell'ipotesi di cui sopra, vi sarà, altresì, la revoca dell'autorizzazione al subappalto / subcontratto.

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto/subcontratto qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto di subappalto / subcontratto, informative interdittive ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i..

La Ditta Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad inserire nel contratto di subappalto/subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla Ditta Aggiudicataria e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Nell'ipotesi di cui sopra, vi sarà, altresì, la revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

Le Ditte esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture devono osservare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta. Sono a carico della Ditta Aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri.

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad adempiere a quanto disposto dall'art. 86 del D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i., che prevede che "i legali rappresentanti degli organismi societari nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85".

L'"Azienda Socio-Sanitaria" si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06.09.1982, convertito nella L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della Ditta Aggiudicataria, per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Al presente contratto si applicano le linee guida per l'attuazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all'art. 32 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministero dell'Interno in data 15.07.2014 e in data 27.01.2015.

ART. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana, pubblicato nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che, a qualunque titolo, sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 30 - NORMATIVA E INNOVAZIONE NORMATIVA

La Ditta aggiudicataria deve uniformarsi a tutte le normative esistenti in materia che regolano le specifiche modalità di esecuzione del servizio reso, oggetto del presente documento.

Qualora, nel corso della validità del contratto, fossero emanate nuove normative regionali, nazionali o comunitarie, per quanto attiene il servizio reso e, in generale, per nuovi istituti giuridici che impattino sull'esecuzione del servizio reso, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad uniformarsi senza alcun aumento di prezzo.

ART. 31 - VARIAZIONI SOGGETTIVE

Nel caso la Ditta aggiudicataria dovesse, durante l'esecuzione del servizio, subire variazioni societarie, cessioni o accorpamenti, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante e, in tal caso, si applicherà la disciplina del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

ART. 32 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DUVRI

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008, al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli eventuali interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le eventuali interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto per l'affidamento della gestione del servizio "Operativa di Comunità" del Distretto Pieve di Soligo, la cui attività viene espletata in locali che risultano fuori della giuridica disponibilità dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, non è necessaria la predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

ART. 33 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Si richiama integralmente il contenuto dell'Art. XX del Disciplinare di gara.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto.



Per tutte le controversie relative ai rapporti tra la Ditta appaltatrice e l'Azienda Sanitaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Treviso.